



# COMUNE DI SESTU

(CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI)

VIA SCIPIONE N.1 – 09028

\*\*\*

10 MARZO 2020

## INFORMATIVA SULLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CORONAVIRUS

Si informa la cittadinanza che con l'approvazione del [DPCM 9 Marzo 2020](#) sono in vigore anche per il Comune di Sestu le prescrizioni previste dal [DPCM 8 Marzo 2020](#) finalizzate al contenimento del Coronavirus.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato all'indirizzo raggiungibile dal seguente [link](#) una serie di risposte alle domande più frequenti sui provvedimenti adottati.

Per ulteriori informazioni sul Coronavirus è possibile inoltre consultare [l'apposita sezione del sito web della Regione Autonoma della Sardegna](#).

Si riepilogano di seguito le principali prescrizioni valide sino al 3 Aprile 2020 compreso.

Natura della prescrizione	Prescrizione
<p><b>Limitazioni allo spostamento delle persone</b></p> 	<p>Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da tutti i territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><a href="#">1) spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative;</a></li><li><a href="#">2) spostamenti motivati da comprovate situazioni di necessità;</a></li><li><a href="#">3) spostamenti per motivi di salute.</a></li></ol> <p>E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. I motivi degli spostamenti dovranno essere esposti mediante produzione di apposita dichiarazione da esibire su richiesta alle forze dell'ordine mediante l'utilizzo del modulo rinvenibile al seguente <a href="#">link</a>.</p> <p><b>In generale si invitano i cittadini a rimanere a casa</b></p> <p>E' vietata <a href="#">ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</a></p> <p>Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) <a href="#">e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,</a> contattando il proprio medico curante;</p> <p><a href="#">Divieto assoluto di mobilità' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.</a></p>

<p>Sospensione di eventi, manifestazioni, attività e luoghi di svago e aggregazione sociale, ecc.</p> 	<p>Sono sospese tutte le <b>manifestazioni organizzate</b>, nonché <b>gli eventi in luogo pubblico o privato</b>, ivi <b>compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico</b>, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) grandi eventi;</li> <li>2) cinema;</li> <li>3) teatri;</li> <li>4) pub;</li> <li>5) scuole di ballo;</li> <li>6) sale giochi, sale scommesse e sale bingo;</li> <li>7) discoteche e locali assimilati.</li> </ol> <p><b>Nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività</b></p>
<p>Sport: competizioni, attività e impianti</p> 	<p><u>Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.</u></p> <p>Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.</p> <p><u>Lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro</u></p>
<p>Limitazioni per attività</p> 	<p><b>RISTORAZIONE E BAR</b></p> <p>Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; <b>è prevista la sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.</b></p> <p><u>Dopo le ore 18 tutte le attività dovranno essere inaccessibili per la clientela, potendosi eventualmente garantire il servizio di consegna a domicilio</u></p> <p><b>CIRCOLI PRIVATI CON SOMMINISTRAZIONE</b></p> <p>I circoli privati con somministrazione potranno operare rispettando le stesse limitazioni e prescrizioni previste per la ristorazione e i bar.</p> <p><b>PIZZERIE</b></p> <p><u>Al pari delle attività di ristorazione, anche per le pizzerie dopo le ore 18 è consentita esclusivamente la consegna a domicilio; i locali delle attività dovranno risultare inaccessibili al pubblico a partire dalle ore 18.</u></p>

	<p><b><u>ATTIVITA' COMMERCIALI</u></b>  Sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, <b>con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.</b></p> <p>In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.</p> <p><b><u>MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ED ESERCIZI ALL'INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI</u></b></p> <p>- Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, <u>fatta eccezione per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;</u></p> <p>- Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, <b>con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.</b></p> <p>- In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.</p> <p><b><u>MERCATO COMUNALE</u></b>  <u>E' sospeso il mercato comunale del giovedì sito nella via Piave</u></p>
<p>Sospensione di attività e centri</p> 	<p><b><u>Sono sospese le attività di:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• palestre;</li> <li>• centri sportivi;</li> <li>• piscine;</li> <li>• centri natatori;</li> <li>• centri benessere;</li> <li>• centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza);</li> <li>• centri culturali;</li> <li>• centri sociali;</li> <li>• centri ricreativi.</li> </ul>
<p>Sospensione di servizi educativi e scuole</p>	<p><b><u>Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia</u></b> di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65</p> <p><b><u>Sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado</u></b></p> <p><b><u>E' sospesa la frequenza:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le</li> </ul>



**Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica;**

- **di corsi professionali;**
- **master;**
- **corsi per le professioni sanitarie.**

**E' sospesa l'universita' per la terza età**

**Sono sospesi i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati,** ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche' delle attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

**Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.**

**Chiusura di strutture pubbliche**



**Sono chiusi:**

- **i musei;**
- **gli altri istituti e luoghi della cultura** di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**Luoghi di culto e cerimonie civili e religiose**



**L'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro**

**Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;**

**a tal proposito l'accesso al Cimitero sarà consentito al pubblico nel numero massimo di n.5 visitatori contemporaneamente; allo stesso tempo è vietato creare gruppi che non garantiscano il rispetto della distanza interpersonale di un metro.**

**In occasione delle tumulazioni sarà consentito l'accesso degli operatori delle agenzie funebri e ad un numero massimo di cinque congiunti.**

**La Polizia municipale e le forze di polizia, nell'ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull'osservanza delle regole.**

## **ULTERIORI OBBLIGHI PER CHI E' ENTRATO IN SARDEGNA A PARTIRE DAL 23 FEBBRAIO 2020**



Per effetto dell'ordinanza n.5 del 9 Marzo 2020 adottata dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, si ricorda inoltre che:

**tutti i soggetti in arrivo, nonché quelli che abbiano fatto ingresso in Sardegna nei quattordici giorni antecedenti il 9 Marzo 2020 hanno l'obbligo:**

- **di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con divieto di spostamenti e viaggi nel territorio regionale fatto salvo il tragitto strettamente necessario a lasciare stabilmente l'Isola, da compiersi muniti dei prescritti dispositivi di protezione individuale per la prevenzione di eventuali contagi; i conviventi dei soggetti in permanenza domiciliare con isolamento fiduciario dovranno attenersi alle condotte prescritte dal Ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità;**
- **di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;**
- **di compilare il modulo allegato sotto la lettera "A" alla precedente ordinanza n. 4 del 08/03/2020 secondo le modalità indicate nella sezione "NUOVO CORONAVIRUS" accessibile dalla homepage del sito istituzionale della Regione Sardegna;**
- **di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.**